APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140, AI FONDI DI PREVIDENZA GESTITI DALL'INPS

Art. 2

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 5,2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Versione in vigore dal 4 giugno 1987, non più in vigore dal 3 agosto 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1987, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-dell-articolo-10-della-legge-15-aprile-1985-n-140-ai/art-2-fondo-di-previdenza-per-gli-impiegati-dipendenti-dalle-esattorie-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it